

Versione anonimizzata

Traduzione

C-612/23 – 1

Causa C-612/23

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

6 ottobre 2023

Giudice del rinvio:

Oberlandesgericht Düsseldorf

Data della decisione di rinvio:

21 settembre 2023

Attore, appellante e appellato:

Verbraucherzentrale Berlin e. V.

Convenuta, appellante e appellato:

Vodafone GmbH

[OMISSIS]

emessa il 21 settembre 2023

[OMISSIS]

**OBERLANDESGERICHT DÜSSELDORF (Tribunale superiore del Land,
Düsseldorf, Germania)**

ORDINANZA

Nella causa promossa dalla

Verbraucherzentrale Berlin e. V., [OMISSIS] Berlino,

Attore, appellante e appellato,

[OMISSIS]

contro

IT

la Vodafone GmbH, [OMISSIS] Düsseldorf,

convenuta, appellante e appellata,

[OMISSIS]

la XX Sezione civile dell'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) [OMISSIS]

ha deliberato quanto segue:

I.

Il procedimento è sospeso.

II.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) sottopone alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) nella versione dell'articolo 1, punto 21, della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:

Se per «primo periodo di impegno iniziale» si debba intendere unicamente la durata contrattuale del contratto iniziale oppure anche di un contratto di proroga fondato su dichiarazioni di volontà attuali, stipulato ed eseguito ben prima della scadenza del contratto iniziale, qualora esso, rispetto al contratto iniziale, contenga prestazioni modificate dell'imprenditore e del cliente.

M o t i v a z i o n e :

- 1 La parte attrice, un'associazione di consumatori legittimata ad agire, contesta una determinata pratica adottata dalla convenuta, un fornitore di servizi di telecomunicazione nel settore, inter alia, della telefonia mobile, nei confronti di clienti esistenti, come verificatosi ad esempio nel caso di due clienti, segnatamente il cliente 1 e il cliente 2.
- 2 I clienti avevano stipulato con la convenuta un contratto iniziale caratterizzato da una durata minima fissa. Alcuni mesi prima della scadenza di questo contratto iniziale nel 2018, essi chiedevano un cambiamento di tariffa (nel caso del cliente 1, la tariffa «Vodafone Red L» invece della «Vodafone Red 2016 S», nel caso del cliente 2, la tariffa «allnet-Flat Max» invece di una tariffa sconosciuta), abbinato all'acquisto – scontato – di un nuovo smartphone e ad una rata mensile più elevata, e si rivolgevano pertanto ad una filiale della convenuta.

- 3 L'«addendum al contratto esistente avente ad oggetto servizi Vodafone» [OMISSIS], redatto di seguito dalla convenuta e sottoscritto dal cliente 1 con lo stesso numero di contratto, così recitava in un primo momento:

Lei ha optato per l'acquisto di un nuovo smartphone o tablet scontato prima della scadenza del periodo contrattuale minimo e pertanto per un nuovo contratto. Il (...) [primo giorno successivo alla scadenza del periodo di durata minima del contratto iniziale] inizia a decorrere per il Suo contratto un nuovo periodo contrattuale minimo di 24 mesi. (...)

La voce «Tariffa» così recitava:

Al contratto si applica come in precedenza tale tariffa:

Red L con Basic Phone (...),

e dunque la «nuova» tariffa con i «nuovi» prezzi. In forza di un'ulteriore clausola, un volume di dati aggiuntivo prenotabile solo per «Red L» doveva essere impostato come opzione già il giorno della firma del contratto. Il cliente 1 riceveva immediatamente un nuovo smartphone, la convenuta fatturava da subito la nuova tariffa. La convenuta ha sostenuto successivamente che il periodo di validità di 24 mesi dell'«addendum» sarebbe iniziato a decorrere non già con la sua firma, bensì solo alla scadenza del contratto iniziale diversi mesi dopo.

- 4 La «proroga contrattuale» per il cliente 2 [OMISSIS] così recitava:

Inizio del contratto:

13 agosto 2018

Durata contrattuale: 26 mes(i)(...)

Quanto al 13 agosto 2018, si tratta della data in cui il cliente 2 si è recato nella filiale. Il nuovo smartphone veniva consegnato immediatamente e la tariffa «allnet-Flat Max» veniva fatturata dalla convenuta a partire da tale data. All'obiezione del cliente secondo cui la durata contrattuale avrebbe superato i 24 mesi, la convenuta replicava che ai 24 mesi di durata minima avrebbe dovuto essere aggiunto il periodo residuo non ancora scaduto del contratto iniziale.

- 5 La parte attrice ha fatto valere che in tal modo il cliente, in violazione dell'articolo 43b, prima frase, del Telekommunikationsgesetz [legge tedesca sulle telecomunicazioni (TKG)], nella versione vigente all'epoca, e in ogni caso in violazione dell'articolo 309, punto 9, lettera a), del Bürgerliches Gesetzbuch [codice civile tedesco (BGB)] [sull'inefficacia di condizioni generali di contratto che prevedono per determinati contratti una durata superiore a due anni vincolante per la controparte contrattuale] nella versione vigente all'epoca, sarebbe vincolato per un periodo superiore ai 24 mesi. Essa ha pertanto chiesto,

la condanna della convenuta,

I.

ad [OMISSIS] astenersi in futuro, nel quadro di pratiche commerciali in contratti di servizi di telecomunicazione nei confronti di consumatori,

1.

nel caso di un cambio di contratto, dallo stipulare accordi ai sensi dei quali il nuovo contratto di telecomunicazione ha una durata minima di 24 mesi, la quale inizia a decorrere solo dopo la scadenza del periodo contrattuale minimo del precedente contratto di telecomunicazione, [OMISSIS] [qui e nel prosieguo sono stati cancellati riferimenti ad allegati alla documentazione in entrambi i casi concreti], ma l'attivazione del nuovo contratto di telecomunicazione debba avere luogo già prima della fine del periodo di validità del contratto di telecomunicazione precedente, qualora ciò [OMISSIS] comporti l'assoggettamento del cliente ad un vincolo contrattuale superiore a 24 mesi.

In subordine,

nel caso di un cambio di contratto, dallo stipulare accordi ai sensi dei quali il nuovo contratto di telecomunicazione ha una durata che vincola la controparte contrattuale per due anni e che inizia a decorrere solo dopo la scadenza del periodo contrattuale minimo del precedente contratto di telecomunicazione, [OMISSIS] ma l'attivazione debba avere luogo già prima della fine del periodo di validità del contratto di telecomunicazione precedente, qualora ciò [OMISSIS] comporti l'assoggettamento del cliente ad un vincolo contrattuale superiore a 24 mesi, sempreché non si tratti al riguardo di accordi individuali.

e/o

2.

dall'indicare in mesi in fatture e/o in conferme di modifiche contrattuali di contratti di telecomunicazione una data per una fine del periodo contrattuale minimo, che comporti il sorgere di un vincolo contrattuale del consumatore superiore a 24 mesi, [OMISSIS]

in subordine

dall'indicare in mesi in fatture e/o in conferme di modifiche contrattuali di contratti di telecomunicazione una data per una fine del periodo contrattuale minimo e/o una durata del periodo contrattuale minimo, che vincoli il consumatore per un periodo superiore a due anni, sempreché non si tratti al riguardo di un accordo individuale, [OMISSIS]

e/o

3.

4

dall'invocare il fatto che, nel caso di modifiche contrattuali anteriori alla scadenza del periodo contrattuale minimo del contratto di telecomunicazione precedente, al periodo contrattuale di 24 mesi che inizia a decorrere con il nuovo contratto di telecomunicazione verrebbe aggiunto il periodo residuo risultante dal contratto di telecomunicazione precedente [OMISSIS].

[OMISSIS]

- 6 La convenuta ha chiesto il rigetto della domanda. Essa ha fatto valere che si sarebbe unicamente in presenza di una proroga contrattuale consensuale, alla quale non sarebbero applicabili né l'articolo 43b, prima frase, della legge sulle telecomunicazioni nella versione vigente all'epoca né l'articolo 309, punto 9, lettera a), del codice civile. Un controllo quale condizione generale di contratto non avrebbe luogo, in quanto si tratterebbe di clausole individuali.
- 7 Con la sentenza impugnata, il Landgericht (Tribunale del Land) ha condannato la convenuta in conformità alle domande in subordine sub I.1. e I.2. [OMISSIS]. Esso ha motivato la sua decisione come segue: è vero che gli atti contestati non violerebbero le disposizioni menzionate; i divieti ivi figuranti erano diretti unicamente contro la durata dei contratti iniziali, non contro la durata dei contratti successivi, i quali – nonostante le modifiche concernenti il contenuto del contratto – formerebbero l'oggetto della causa. Tuttavia, le clausole costituirebbero condizioni generali di contratto, le quali violerebbero l'articolo 307 del BGB [sull'inefficacia di condizioni generali di contratto che, in violazione del principio della buona fede, svantaggiano eccessivamente la controparte contrattuale]; in sede di verifica della loro illegittimità occorrerebbe prendere in considerazione la valutazione di cui all'articolo 309, punto 9, lettera a), del BGB.
- 8 Entrambe le parti impugnano siffatta sentenza, nei limiti in cui è loro sfavorevole, [OMISSIS]
- 9 In prima istanza, il giudice del rinvio ha accolto l'impugnazione della parte attrice e respinto quella della convenuta. In tale contesto, esso è partito dal presupposto [che] il comportamento censurato della convenuta violi le disposizioni sopra citate, in particolare se esse vengono interpretate alla luce delle direttive pertinenti. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha annullato la suddetta sentenza in quanto, sulla base dei documenti presentati all'epoca, non si poteva presumere che lo scambio di prestazioni modificato in base agli «addendum» dovesse iniziare il giorno in cui i clienti si erano recati in filiale; piuttosto, la formulazione dell'accordo concluso con il cliente 1 indicava che lo scambio di prestazioni avrebbe dovuto iniziare solo alla scadenza del contratto iniziale. Il [documento] relativo al cliente 2 non costituiva il documento contrattuale vero e proprio, ma solo la conferma del contratto da parte della convenuta. Il Bundesgerichtshof ha rinviato la questione dinanzi al giudice del rinvio per ulteriori chiarimenti sui fatti.
- 10 Il giudice del rinvio ha ulteriormente chiarito i fatti.

11 [OMISSIS] [Sulla questione del momento in cui lo scambio di prestazioni modificato in conformità agli accordi in questione doveva iniziare. Il giudice del rinvio – in particolare sulla base dell'effettiva esecuzione degli accordi – parte dal presupposto che l'«addendum» e la «proroga contrattuale» della convenuta con i propri clienti dovessero esplicare effetti ed essere eseguiti, in conformità alla volontà comune di entrambe le parti del contratto, già alla data in cui il cliente si era recato nella filiale della convenuta.]

12 La questione pregiudiziale si inserisce in siffatto contesto. Il ricorso è fondato in conformità alle domande principali laddove la pratica contestata abbia violato l'articolo 43b, prima frase, della legge sulle telecomunicazioni, nella versione vigente all'epoca. Siffatta disposizione così recitava:

Il periodo di impegno iniziale di un contratto concluso tra un consumatore e un fornitore di servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico non può essere superiore a 24 mesi.

Siffatta disposizione attua l'articolo 30, paragrafo 5, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) nella versione dell'articolo 1, punto 21, della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale così recitava:

Gli Stati membri provvedono affinché i contratti conclusi tra consumatori e imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica non impongano un primo periodo di impegno iniziale superiore a 24 mesi.

Il considerando 47 della direttiva 2009/136/CE a tal riguardo così recitava:

Per trarre pienamente vantaggio dall'ambiente concorrenziale, è opportuno che i consumatori possano effettuare scelte informate e cambiare fornitore se è nel loro interesse. È essenziale assicurare che possano farlo senza incontrare ostacoli giuridici, tecnici o pratici, in particolare sotto forma di condizioni contrattuali, procedure, costi ecc. Ciò non esclude la possibilità di imporre periodi contrattuali minimi ragionevoli nei contratti proposti ai consumatori.

L'articolo 43b, prima frase, della legge sulle telecomunicazioni doveva pertanto essere interpretato in maniera conforme alla direttiva.

13 Occorre sottolineare, in via preliminare, che nel presente procedimento non si pone la questione del momento a partire dal quale il periodo di 24 mesi inizia a decorrere, se già al momento della conclusione del contratto oppure solo al momento dell'inizio pattuito della prestazione del servizio. È vero che, nel primo caso, la condotta della convenuta sarebbe in ogni caso censurabile, poiché tra il momento della conclusione del contratto e la fine pattuita della durata contrattuale intercorrono in ogni caso più di 24 mesi. Una siffatta violazione non è tuttavia oggetto della domanda.

- 14 Non svolge un ruolo diretto neanche la disposizione di cui all'articolo 105, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972 – subentrata all'articolo 30, paragrafo 5 della direttiva 2002/22/CE – né la disposizione che la recepisce, ossia la nuova versione dell'articolo 56 della legge sulle telecomunicazioni, in vigore dal 1° dicembre 2021. Ai sensi del diritto tedesco, un'azione inibitoria fondata su un comportamento contestato può essere accolta solo se siffatto comportamento era illegittimo già allora. La situazione giuridica attuale può pertanto acquistare tutt'al più una rilevanza indiretta, qualora dalle modifiche risultanti dalla nuova situazione giuridica debbano essere tratte conclusioni in ordine alla situazione giuridica vigente in precedenza.
- 15 È controverso in Germania cosa debba intendersi per «primo periodo di impegno iniziale».
- 16 Secondo una prima tesi, con tale espressione si intende unicamente il «contratto iniziale». La limitazione di 24 mesi vale pertanto solo per il primissimo contratto. Qualora il contratto venga prorogato, tale limitazione invece non si applica. Ciò vale sia per il caso in cui il contratto – come previsto sin dall'inizio – prosegua per mancato recesso (al riguardo talune limitazioni risultano tuttavia da[ll']allegato [– n. 1 lettera] h) [–] della direttiva 93/13/CE e dalla disposizione che lo recepisce, ossia l'articolo 309, punto 9, lettera b), del BGB e adesso dall'articolo 105, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972 e dalla disposizione che lo recepisce, ossia l'articolo 56, paragrafo 3, della legge sulle telecomunicazioni, nuova versione) sia per il caso in cui il prolungamento della durata del contratto si fondi su dichiarazioni di volontà attuali delle parti. Secondo tale tesi, ciò deve valere anche qualora la proroga del contratto contenga al contempo modifiche delle condizioni contrattuali concernenti prestazioni e corrispettivi.
- 17 In forza della seconda tesi [OMISSIS], sostenuta dal giudice del rinvio [OMISSIS], per «primo periodo di impegno iniziale» si intende ogni periodo contrattuale minimo determinato da dichiarazioni di volontà attuali. Come si evince dal considerando 47 (v. punto 12), al consumatore, dopo la scadenza di un periodo contrattuale minimo ragionevole (fissato dalla direttiva ad un massimo di 24 mesi) deve in ogni caso [essere offerta] una possibilità, anche per motivi concorrenziali, di porre fine al contratto. Il motivo indicato al considerando 47 è valido a prescindere dalla questione se si tratti di un contratto iniziale o di un contratto di proroga. Se la tesi sostenuta al punto 16 fosse corretta, per la durata di contratti di proroga sorti in forza di dichiarazioni di volontà attuali non sussisterebbero indicazioni chiare per quanto riguarda la durata, segnatamente né allora né adesso, laddove – come fatto valere dalla convenuta – [la] scomparsa della parola «iniziale» all'articolo 105, paragrafo 1, prima frase, della direttiva (UE) 2018/1972 rispetto alla disposizione precedente venga qualificata come mero errore di redazione, privo di significato. A ciò si aggiunge il fatto che la tesi menzionata al punto 16 valuta la rilevanza delle modifiche contrattuali a seconda che, ai sensi del diritto nazionale, si tratti di una mera proroga contrattuale (seppur con modifiche concernenti il contenuto del contratto) oppure di una cosiddetta «novazione» (conclusione di un nuovo contratto e contestuale estinzione integrale

del vecchio contratto), subordinando pertanto l'interpretazione della direttiva a concetti nazionali. Secondo la tesi sostenuta dal giudice del rinvio, la nozione di «primo periodo di impegno iniziale» deve essere intesa in contrapposizione alle proroghe tacite della durata contrattuale, menzionate all'epoca all'allegato [– n. 1, lettera] h) [–] della direttiva 93/13/CEE e adesso anche all'articolo 105, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972. Verrebbe creata in tal modo una chiara delimitazione degli ambiti normativi sia ai sensi del diritto dell'Unione sia ai sensi del diritto nazionale [OMISSIS]. La scomparsa della parola «iniziale» all'articolo 105, paragrafo 1, prima frase, della direttiva (UE) 2018/1972 rispetto alla disposizione precedente, secondo il giudice del rinvio, trova spiegazione nel fatto che la questione della proroga tacita è adesso disciplinata direttamente nei paragrafi successivi.

- 18 La convenuta ritiene che un consumatore sia meno bisognoso di tutela nel caso di un contratto di proroga, in quanto egli sarebbe già a conoscenza dell'affidabilità e della prassi contrattuale dell'impresa. Siffatto argomento non vale a priori nel caso di una proroga contrattuale con contestuale modifica degli obblighi di prestazione, unico thema decidendum nella specie, senza contare che tale considerazione non giustifica, alla luce del considerando 47 (v. punto 12), un periodo contrattuale minimo superiore a 24 mesi.

[OMISSIS]